

COMUNE DI SANT'ONOFRIO AREA TRIBUTI E SERVIZI AL CITTADINO

BANDO DI CONCORSO

Per l'assegnazione di nr.18 posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale del Venerdì di Via Torino a Sant'Onofrio

IL RESPONSABILE TRIBUTI E SERVIZI AL CITTADINO

Visto il D.lgs. 31 marzo1998, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 11 giugno 1999, n. 18 e la Deliberazione G.R. n° 308 del 7 giugno 2000;

Visto il D.Lgs del 26 marzo 2010 n. 59;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista l'intesa della Conferenza Unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri datata 05.07.2012 pubblicata su G.U. nr.79 del 04.04.2013

Vista la circolare della Regione Calabria — Dipartimento Sviluppo Economico prot. n. 278364 del 14/09/2016

RENDE NOTO

E' indetto un bando di concorso pubblico, per l'assegnazione di **nr. 18 posteggi** per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale del venerdì di via Torino, per **anni 9** decorrenti dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

I posteggi, che hanno una dimensione base di ml ___5___ *, sono cosi collocati:

Nr. Posteggi	Ubicazione	Settore
18	Via Torino	Non Alimentare/ Alimentare

^{*} La dimensione del posteggio potrà subire variazione ove l'esercente svolga la sua attività su veicoli attrezzati.

I posteggi che non dovessero essere assegnati nell'ambito del Settore "Alimentare", potranno essere assegnati ad esercenti operanti nella categoria "Produttori Agricoli" e viceversa, scorrendo la graduatoria degli esercenti utilmente collocati nelle singole graduatorie.

Ove dovessero rendersi disponibili posteggi nel Settore "Alimentare" e "Produttori Agricoli", i posti vacanti potranno essere assegnati scorrendo la graduatoria degli esercenti del Settore Non Alimentare.

Ove dovessero rendersi disponibili posteggi nel Settore "Non Alimentare", i posti vacanti potranno essere assegnati scorrendo prima la graduatoria degli esercenti del Settore "Alimentare" ed a seguire quella dei "Produttori Agricoli".

L'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche, ai sensi dell'art.28 comma 1 del D.Lgs 114/1998 e ss.mm.ii., e' soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative. L'autorizzazione anzidetta, abilita all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

Nei casi di attività commerciale di vendita operante nel <u>Settore Alimentare</u>, costituiscono requisiti indispensabili per la partecipazione al bando il possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art.71, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.59/2010:

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per it quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del citato art.71 D.Lgs 59/2010, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto dì esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

Nei casi di attività commerciale operante nel Settore Alimentare, oltre ai requisiti morali di cui al punto precedente, costituisce requisito indispensabile per la partecipazione al bando il possesso di <u>almeno uno</u> dei requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6, dello stesso D.Lgs. n. 59/2010:

- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore

familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

• essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Ove l'attività sia svolta da società, il possesso dei requisiti professionali è richiesto in capo al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività. In caso di società, associazione od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art.2, comma 3, del D.P.R. 03/06/1998, n°252.

IMPRENDITORI AGRICOLI

Per vendita diretta di prodotti agricoli si intende l'attività esercitata dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, che vendono direttamente al pubblico i prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda agricola. Possono essere addetti all'attività di vendita l'imprenditore agricolo e i suoi familiari nonché i lavoratori dipendenti. Per la partecipazione al bando è richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art.8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. II divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Ai sensi della Circolare prot. n. 285/Dip del 12 gennaio 2010 emanata dalla Regione Calabria — Dipartimento Attività Produttive, non viene richiesto il requisito del DURC per l'esercizio delle attività di commercio sulle aree pubbliche, ma la sua produzione attestante la regolarità della posizione dell'impresa consente l'attribuzione di punteggio nella graduatoria e preferenza a parità di punteggio tra concorrenti (Conferenza Unificata P.C.M.).

PRESENTAZIONE DOMANDE

I concorrenti, per essere ammessi alla partecipazione al bando, non dovranno avere pendenze e/o morosità con il Comune di Sant'Onofrio (anche sanzioni amministrative connesse a violazioni in materia di commercio e/o occupazione abusiva di suolo nell'ultimo quinquennio) e dovranno dimostrare l'avvenuto pagamento dei canoni pregressi di occupazione di suolo pubblico relativo agli spazi realmente occupati.

Gli interessati all'assegnazione dei posteggi individuati dall'Ente, potranno avanzare istanza <u>unicamente</u> a mezzo del modello reperibile presso l'Area Tributi e servizi al Cittadino del Comune di Sant'Onofrio o sul sito Istituzionale dell'Ente, con indicazione della dicitura: «Tassa concorso per l'assegnazione di nr.18 posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale del Venerdì di Via Torino».

Non verranno valutate domande non pervenute sul citato modello

Le domande possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale www.comune.santonofrio.vv.it e sull'albo pretorio comunale e fino al 30° giorno successivo a tale data. Qualora detto termine, che è perentorio, cada in giorno festivo, il termine stesso è prorogato al primo giorno non festivo successivo.

Il medesimo soggetto/società potrà concorrere per un solo posteggio.

Le domande potranno essere depositate a mano all'Ufficio Front-Office del Comune di Sant'Onofrio sito in Via Raffaele Teti, 5 o inviate a mezzo di raccomandata A.R. inoltrata a : Comune di Sant'Onofrio — AREA TRIBUTI E SERVIZI AL CITTADINO — Via Raffaele Teti, 5 —89843 Sant'Onofrio (VV) o ancora trasmesse mediante posta certificata all'indirizzo tributi.santonofrio@asmepec.it (corredate da allegati). La data di presentazione sarà considerata quella di protocollo o quella di spedizione della raccomandata/e-mail. Sul frontespizio della busta contenente la domanda il concorrente dovrà riportare la dicitura "Domanda di

partecipazione al bando comunale di concorso per l'assegnazione di nr. 18 posteggi nel mercato del Venerdì", indicando la categoria per la quale si intende concorrere.

Costituirà causa di esclusione dal concorso:

- la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle sopra indicate;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- l'assenza in allegato della fotocopia dei documenti di identità, in corso di validità, del titolare, di tutti coloro che hanno la legale rappresentanza in caso di società, del preposto alla vendita;
- l'assenza in allegato della fotocopia del permesso o carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
- la spedizione/consegna della domanda fuori dai termini perentori previsti dal presente bando di concorso;
- la presenza di pendenze e/o morosità con il Comune di Sant'Onofrio (anche sanzioni amministrative connesse a violazioni in materia di commercio e/o occupazione abusiva di suolo nell'ultimo quinquennio non saldate);
- Il mancato pagamenti dei canoni pregressi di occupazione suolo;

I documenti richiesti nel modello di domanda e non allegati non saranno valutati ai fini della formazione della graduatoria.

Eventuali vizi nella documentazione, non rientranti tra quelli sopra citati, potranno essere sanati entro il termine assegnato dalla Commissione.

Per la formulazione della graduatoria le domande saranno esaminate sulla base dei criteri che seguono:

PUNTI MASSIMI 30 COSI' SUDDIVISI:

- MAX PUNTI 13: anzianità di presenza maturata alla data del bando in capo al soggetto richiedente nell'ambito dei mercati, delle fiere o delle sagre (documentata attraverso autorizzazioni pregresse, ricevute pagamento TOSAP/COSAP etc.) svolti nel Comune di Sant'Onofrio (PUNTI 1 per ogni anno o frazione superiore a mesi 6);
- MAX PUNTI 10: anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese, o , per i produttori agricoli, di presentazione di dichiarazione di inizio attività ex art. 4 D.Igs. 18.5.2001, n. 228 (PUNTI 1 per ogni anno o frazione superiore a mesi 6);
- MAX PUNTI 7: regolarità contributiva dell'impresa dimostrata attraverso la produzione del DURC in corso di validità. Ove si indichi tale requisito ai fini dell'attribuzione del punteggio ovvero della preferenza, a parità di punteggio, il DURC dovrà essere allegato alla domanda, a pena la mancata valutazione;

A parità di punteggio l'assegnazione seguirà:

- 1. l'ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione o deposito al protocollo delle stesse;
- 2. possesso del DURC regolare.

La Commissione provvederà all'esame delle domande e della documentazione prodotta dai concorrenti a partire dal giorno seguente la scadenza della presentazione delle domande, fissata dal bando.

Le graduatorie provvisorie, previa approvazione con atto determinativo del Responsabile Area tributi e Servizi al Cittadino, saranno pubblicate all'albo pretorio e sul sito istituzionale per 5 (cinque) giorni, durante i quali è consentito ai concorrenti di produrre istanze motivate e circostanziate in autotutela.

Decorso il termine anzidetto le graduatorie diverranno definitive e contro di esse sarà possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. o al Capo dello Stato, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Le graduatorie definitive avranno validità per il solo periodo di durata della concessione stessa messa a concorso. In caso di pronuncia di decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio, l'Amministrazione Comunale procederà a nuova assegnazione del posteggio, attingendo alle graduatorie formatasi con l'espletamento del presente concorso.

La medesima graduatoria, nel termine temporale di cui ai punti precedenti, potrà essere utilizzata nel caso in cui l'Amministrazione dovesse individuare altre aree pubbliche del territorio comunale da destinare al commercio nei settori alimentare o non alimentare. Ai sensi dell'art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i..), i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso il Comune di Sant'Onofrio, ai fini della gestione della presente procedura concorsuale.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per la formazione delle graduatorie, per il rilascio delle concessioni di posteggio. Il trattamento dei dati personali avverrà, anche attraverso l'uso di strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.11 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196/2003).

Ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n.196/2003), l'interessato gode di particolari diritti tra i quali si segnalano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in maniera non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Per quanto non previsto nel presente bando, che è legge speciale, si rinvia a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di commercio su aree pubbliche (D.Lgs 114/1998, D.Lgs. n° 59/2010, Legge Regionale n.18/1999 e normativa comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche).

Responsabile dell'area tributi la dr. Simona Scarcella

Gli interessati potranno prendere visione degli atti relativi alla presente procedura concorsuale e richiedere le necessarie informazioni e documentazione presso il citato Ufficio tributi e servizi al Cittadino.

Il Responsabile Area Tributi e Servizi al Cittadino Dr. Simona Scarcella